

Patrocinio a spese dello Stato

(legge 134/2001 – T.U. 115/2002)

Cos'è

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, **le persone non abbienti** possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del *Patrocinio a spese dello Stato*.

(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

A quali condizioni di reddito può essere richiesto

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 9.723,84**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è temperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad **euro 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

- [Patrocinio a spese dello Stato in materia civile](#)
- [Patrocinio a spese dello Stato in materia penale](#)

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

Chi può richiedere l'ammissione in ambito civile

Purché le loro pretese non risultino manifestatamente infondate possono richiederlo:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata **in carta semplice** e deve indicare:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:

- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

- rigetto della domanda

- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 9.723,84**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, temperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad **euro 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale

- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale

Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata **in carta semplice** e deve indicare:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è **detenuto**, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli **arresti domiciliari** o **sottoposto a misura di sicurezza** ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede;

se il richiedente è **straniero** (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Se l'interessato **straniero è detenuto**, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza

L'interessato può scegliere **un difensore di fiducia** tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il beneficio non è ammesso:

- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.

1. Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi è tenuto a pagarli?

- 1.1 (Fonti normative) - Le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 (G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n.585.

- 1.2 (Costi della procedura) - I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo il termine "costi" in un significato ampio, comprendono sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.

Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali (come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti).

Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.

In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti); il processo in materia di tutela e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all'assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.

Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l'esercizio dell'azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.

Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.

- 1.3 (Obbligo di pagamento) - Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie o richiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.

In particolare, il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l'assegnazione o la vendita.

Il valore della causa è quello indicato dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la parte che modifica la domanda o che svolge una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al versamento di un contributo integrativo.

- 1.4 (Criterio di imputazione del pagamento delle spese) - Secondo un principio generale, il giudice con la sentenza che definisce il processo condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche la loro

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

compensazione parziale o totale, tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Il giudice dovrà tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.

La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonché le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal magistrato; è altresì tenuto a corrispondere le altre spese relative al compimento degli atti processuali, il cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente all'importo delle spese per la notifica della sentenza.

2. Che cosa è l'assistenza giudiziaria?

L'assistenza giudiziaria, corrispondente nel sistema italiano all'istituto del "patrocinio a spese dello Stato" per la difesa del cittadino non abbiente, comporta l'esenzione dal pagamento di alcune spese (cd. "spese prenotate a debito" dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, non vengono corrisposti dall'interessato il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.

Vengono invece anticipati dallo Stato :

- a. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b. le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
- c. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonché le spese sostenute da questi ultimi per l'adempimento dell'incarico;
- d. le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato;
- e. le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Lo Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme nei confronti della parte soccombente, può rivolgersi nei confronti della parte ammessa al patrocinio, quando la stessa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese ovvero nei casi di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle ipotesi di cancellazione o di estinzione della causa dal ruolo per inattività delle parti o per la inosservanza degli adempimenti di legge.

3. Posso essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, denominata in Italia patrocinio a spese dello Stato ?

Il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale, affidamento prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale), è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta generale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9269,22 Euro; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all'apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonché ad enti od associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

4. L'assistenza giudiziaria si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia?

Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione.

Sono escluse dall'ammissione al patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

5. Esiste una procedura specifica per le emergenze?

Non è prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va ,tuttavia, rilevato che i termini stabiliti per la decisione sono brevi (10 giorni) e che secondo un principio generale, deducibile anche dalle norme sul patrocinio, nei casi urgenza l'organo destinatario dell'istanza di patrocinio deve decidere immediatamente.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

6. Dove posso ottenere un formulario per fare domanda di assistenza giudiziaria?

E' in elaborazione presso il Ministero della giustizia un formulario per la presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria, dopo le innovazioni introdotte in materia dai recenti interventi legislativi.

L'interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, senza usare formule prestabilite, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, con istanza che deve sottoscrivere a pena di ammissibilità.

La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dall'art. 38 DPR 2000/445 (la sottoscrizione deve avvenire in presenza di un dipendente addetto all'Ufficio, ma l'istanza può anche essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

L'istanza può essere trasmessa per fax o per via telematica, con il rispetto delle formalità previste per tali incumbenti.

7. Quali documenti debbo allegare alla mia domanda di assistenza giudiziaria?

L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere a pena di inammissibilità :

- a. la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già instaurato;
- b. le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c. una dichiarazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con la specifica indicazione del reddito complessivo a tal fine valutabile;
- d. l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell'anno precedente, nel termine di 30 giorni che decorre dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

L'istanza deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

L'interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell'ordine degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità della stessa.

8. Dove debbo presentare la mia domanda di assistenza giudiziaria?

- 8.1 L'istanza di patrocinio deve essere presentata esclusivamente dall'interessato o dal suo difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede il magistrato dinanzi al quale pende il giudizio, ovvero se il processo non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito.

Se si è nella fase del giudizio di cassazione, è competente il consiglio dell'ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Entro il termine di dieci giorni il consiglio dell'ordine ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non superiore al limite stabilito e se le pretese che l'interessato intende far valere non sono manifestamente infondate.

- 8.2 Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del magistrato procedente che provvederà al riguardo.

9. In che modo verrò informato della decisione se sono stato o no ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria ?

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza viene comunicata all'interessato e al magistrato.

Se l'istante è in stato di detenzione, la copia del decreto viene notificata con il rispetto delle formalità specificatamente enunciate dal codice di procedura penale.

10. Se sono ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, che cosa devo fare?

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

11. Chi sceglierà il mio avvocato?

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.

Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.

Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.

L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine tenendo conto delle attitudini, dell'esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell'attività e dell'assenza di sanzioni disciplinari.

L'inserimento nell'elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309 codice procedura civile). L'inosservanza dell'obbligo ha rilevanza disciplinare.

12. Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, questa coprirà tutti i costi del mio processo ?

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la esenzione dal pagamento di alcune spese e la anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come previsto dall'art. 131 del T.U. 2002/115. Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste dalla legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte; sono invece escluse le spese per le consulenze stragiudiziali.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all'atto della cessazione dell'incarico.

Spese ed onorari vanno liquidati anche all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.

Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato dagli interessati.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve farsi riferimento all'art. 108 del T.U. sulle spese di giustizia; l'ammissione al patrocinio determina, tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla disciplina generale.

13. Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale, chi pagherà gli altri costi?

La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato non prevede un patrocinio parziale.

14. Se sono ammesso al beneficio, la esenzione si estenderà anche agli eventuali ricorsi che potrei proporre dopo il processo?

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e comunque connesse (per es. esecuzione).

Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

15. Se sono ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il beneficio può essere revocato prima della chiusura del processo (o anche dopo il processo) ?

Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato procedente revoca il provvedimento di ammissione.

Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l'ammissione ovvero se l'interessato ha anito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.

L'ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale apertura di un procedimento penale.

Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.

Per l'ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull'ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato.

16. Se non sono ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, posso far ricorso contro la decisione?

Se il consiglio dell'ordine competente respinge o dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio, l'interessato può rinnovare la domanda al magistrato competente per il giudizio, il quale decide con decreto.

17. Ulteriori informazioni

Salvaguardia del minore in stato di abbandono; procedimenti in materia di potestà genitoriale
Con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 (in G.U. n. 96/2001) è stata introdotta la difesa di ufficio obbligatoria nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei minori, nonché nei procedimenti in materia di potestà genitoriale (limitazioni della potestà e decadenza).

La disciplina, che necessità di norme integrative per la sua concreta applicazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2003 (decreto legge 2002/n.126).

Fino a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n. 184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e procedimenti di adozione) trova applicazione la disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo quanto previsto dall'art. 143 dello stesso T.U., il quale pone a carico dello Stato :

- a. gli onorari e le spese spettanti all'avvocato e ai consulenti tecnici di ufficio e di parte;
- b. le indennità e le spese spettanti a magistrati, pubblici funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c. le spese e le indennità spettanti ai testimoni e ai notai;
- d. i diritti e le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Per i procedimenti in materia di potestà genitoriale trova applicazione la disciplina relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Procedure espletate per l'espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea

Nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dello Stato e sono liquidati dal magistrato procedente.

E' ammessa opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse dal pubblico ministero

Le spese sono regolate secondo la regola generale.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo, dell'inabilitando o dell'ausiliario del magistrato sono invece anticipate dallo Stato.

Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei curatori, qualora il magistrato accerti il superamento dei limiti del reddito previsti per l'ammissione al beneficio nei processi civili, tenendo conto della documentazione presentata o degli accertamenti dell'ufficio finanziario.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Il patrocinio a spese dello Stato:

materia civile e penale a confronto

I destinatari del beneficio.

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di **Euro 9.723,84**.

Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.

Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.

La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire *in itinere* degli incrementi.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37.

Il patrocinio a spese dello Stato nella materia civile e nella materia penale:

Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio **in ogni grado e fase** del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.

L'istanza di ammissione.

Nella materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione:

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull'istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ammesso al beneficio.

Nella materia penale:

le modalità di presentazione dell'istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) l'istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del carcere ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria.

· La scelta del difensore.

Nella materia civile:

è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco *ad hoc*, custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nella materia penale:

ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiara di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d'ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell'imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell'Erario).

(a cura del Comitato legislazione e ricerca A.N.V.A.G.-05/05)

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!